COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CLXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 2342

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 2342

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

BIMA ed altri: Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo. (4204). . . . 2342

PRESIDENTE 2342, 2349
ASSENNATO. 2343, 2345, 2346, 2349
AMADEI GIUSEPPE. 2344, 2346
ZUGNO 2344
BIMA 2344, 2346
CURTI AURELIO 2345, 2346
RAUCCI 2345, 2346, 2348, 2349
SERVELLO 2346, 2347
ANGELINO PAOLO 2347, 2348
RESTA 2348
NAPOLITANO FRANCESCO 2348, 2349
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2348, 2349
BIGI 2349
RESTIVO 2349
VIZZINI. 2349

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (4189) 2350

PRESIDENTE. 2350
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . 2350

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla Società per azioni U.I.T.E. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (4183) 2350

PRESIDENTE 2350, 2351
CURTI AURELIO, *Relatore* 2350
BIMA 2351
ANGELINO PAOLO 2351

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni. (3847) 2351

PRESIDENTE 2351, 2352, 2354, 2355
BIGI 2352, 2354, 2355
ZUGNO 2352
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2354
CASTELLUCCI, *Relatore* 2355

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2886-B) 2356

PRESIDENTE 2356

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CASTELLUCCI: Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane. (*Urgenza*). (3825) 2356

PRESIDENTE 2356, 2357

ANZILOTTI, *Relatore* 2356

CASTELLUCCI 2357

Votazione segreta:

PRESIDENTE 2358

La seduta comincia alle 9,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani e Martinelli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Colasanto. Interviene inoltre, come presentatore della proposta di legge n. 3766, il deputato Resta. Comunico, infine, che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno il deputato Tripodi è sostituito dal deputato De Michieli Vitturi.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bima ed altri: Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo (4204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bima, Napolitano Francesco, Zugno, Castellucci, Togni Giulio Bruno, Mello Grand: « Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo ».

Riferirò io stesso brevemente sulla proposta di legge.

I motivi per i quali è stata presentata al nostro esame la proposta, sono molto chiari e semplici. Nel 1959 fu approvata la legge che aboliva l'imposta comunale di consumo sul vino e fu disposta, attraverso l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, la delega al Governo per emanare le norme di attuazione di tale abolizione dando al Governo alcune disposizioni tra cui quella di tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e quella della compensazione ai comuni del mancato gettito dell'imposta sul vino.

Il Governo ha provveduto, per quanto riguarda l'imposta sul vino e la sostituzione di essa, con un disegno di legge che abbiamo in esame presso la nostra Commissione ma che fino a tutt'oggi non ha potuto procedere positivamente stante il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, per cui siamo ancora in attesa di essere messi in condizione di poter definire la discussione di questo disegno di legge che ha, indiscutibilmente, una sua urgenza in quanto sappiamo bene come venga richiesta, da parte delle amministrazioni locali, la realizzazione di questo provvedimento che deve contribuire a sanare la situazione finanziaria dei comuni stessi.

Per il personale delle imposte di consumo, così come per la regolamentazione in genere del settore, il Governo ha pensato di provvedere attraverso un disegno di legge che, regolando tutta la materia delle imposte di consumo, si occupa anche del personale addetto al settore. Senonché questo disegno di legge inviato al C.N.E.L., non è stato ancora restituito per l'esame da parte del Parlamento.

È assai inverosimile che, stando così le cose, tale provvedimento possa essere approvato prima della fine della legislatura; ormai abbiamo chiaro quello che possiamo fare per il tempo che abbiamo a disposizione e quindi, con molta probabilità, sarà un provvedimento da ripresentarsi alla prossima legislatura.

Dato che, col 31 dicembre 1962, viene a scadere il termine fissato nella legge di delega per la tutela del personale, il provvedimento che stiamo esaminando si fa carico di questa situazione e, in attesa che venga emanata la legge definitiva, oggi presso il C.N.E.L., proroga la data di scadenza dei rap-

porti contrattuali d'appalto dal 31 dicembre 1962 al 31 dicembre 1965. Questo periodo di proroga è stato scelto allo scopo di far coincidere la cessazione di diritto degli appalti – prevista dall'articolo 10 delle disposizioni transitorie della legge di riforma delle imposte di consumo – con la scadenza della proroga proposta in questa sede.

Quando pensiamo che, in definitiva, questa materia avrebbe potuto essere regolata a seguito di un disposto della legge del 1959, e siamo arrivati al 1962 senza fatti eccezionali e particolari, un minimo di prudenza ci dice che sarebbe fuori di ogni realtà il pensare che ciò che non si è potuto fare in tre anni si riesca a fare in meno di due mesi in questa atmosfera e in concomitanza con tutte le altre leggi che vengono portate avanti.

Ora, basta fare questa osservazione che dopo le prossime elezioni si arriverà al mese di maggio o giugno, se non, addirittura, ai primi del mese di luglio e che i primi provvedimenti che verranno esaminati saranno quelli relativi ai bilanci per poter prevedere che il Parlamento, quindi, comincerà ad operare in sede legislativa verso novembre. Possiamo allora dire che solo alla fine del prossimo anno – e se tutto si svolgerà rapidamente – ci troveremo ad affrontare il provvedimento che regola la materia delle imposte di consumo ed i rapporti tra comuni ed appaltatori e loro dipendenti. È cosa questa mi pare, molto vicina alla realtà.

Si deve tener presente che il provvedimento ora disposto dal Consiglio dei ministri, là dove intende regolare la materia dei contratti e dei rapporti con i dipendenti dice che in attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme, le esistenti saranno prorogate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Se, come prevedibile, il provvedimento sarà esaminato a partire dal mese di novembre 1963 – tenuto presente che su di esso debbono pronunciarsi i due rami del Parlamento – non è difficile pensare che la nuova legge non potrà essere emanata prima della primavera del 1964 e poiché le disposizioni di quella legge vengono bloccate fino al 31 dicembre dell'anno successivo, è evidente che la data del 31 dicembre 1965 costituisce una previsione ottimale. Naturalmente, se la legge sarà approvata prima, abbreviandosi i termini, anche il termine della proroga sarà anticipato al dicembre 1964; sarà quindi aggiunto lo spostamento della data ma il termine fissato nella proposta di legge è il risultato di una ponderata valutazione dello stato delle cose e della esigenza di instaurare o conservare un rapporto come quello tra dipendenti ed appaltatori, che abbia una certa fondatezza ed una prevedibile durata durante la quale sia possibile giungere ad una nuova *vacatio legis*.

È chiaro che, se si disciplina la materia dei rapporti di lavoro in modo tale da impedire il licenziamento dei dipendenti, si deve anche garantire all'appaltatore, la conservazione dell'appalto da parte dell'ente che glielo ha affidato. Per questo l'articolo 2 della proposta Bima fissa la proroga dei contratti di appalto. I due rapporti, infatti, sono legati da una relazione di causa e di effetto e in una razionale valutazione delle cose non si può imporre un gravame se non si blocca la situazione che del gravame stesso è all'origine. A differenza, però, di quanto avvenne per la legge del 1958, che non soltanto prorogava i rapporti, ma li bloccava, anche nella loro totalità, in questo nuovo procedimento è detto che restano sì bloccati i contratti di appalto e di gestione ma si dà nel medesimo tempo facoltà di rivedere l'aggio, cosa questa che non era consentita dalla precedente proroga. Ciò pone le parti in condizione di regolare l'aggio annualmente e di rivedere, quindi, le posizioni che si sono andate cristallizzando.

Questo è il problema fondamentale della proposta di legge, sul quale spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENNATO. Nel presentare degli emendamenti vorrei dire brevi parole.

La proposta di legge – che potrebbe essere intesa come disegno di legge – dovrebbe avere un titolo diverso: per esempio, proroga dei contratti di appalto e blocco dei licenziamenti invece che blocco dei licenziamenti e proroga dei contratti di appalto.

Noi proponiamo un emendamento perché il blocco dei licenziamenti sia assicurato per le gestioni e per i contratti di appalto in fase successiva all'approvazione della presente legge; inoltre proponiamo che la proroga dei contratti di appalto sia compiutamente esaminata a parte, mediante altra iniziativa legislativa e con altro provvedimento governativo. Si continua a parlare di autonomia comunale, di potenziamento e rafforzamento degli enti locali, e poi si propongono progetti di legge che non sono pienamente compatibili. con la conclamata autonomia locale. Per queste ragioni noi presentiamo un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 e uno soppressivo dell'articolo 2; per dovere di lealtà devo aggiungere che noi chiederemo il passaggio in Aula, nel caso le nostre proposte

vengano respinte, perché la questione merita di essere conosciuta dalla opinione pubblica.

AMADEI GIUSEPPE. Anch'io credo che non ci sia interdipendenza tra l'articolo 1 e l'articolo 2. Sono d'accordo che il personale non possa essere ridotto, mentre l'articolo 2 che riguarda il blocco degli appalti mi lascia molto perplesso. Pertanto penso che sia opportuno discutere separatamente l'articolo 1 dall'articolo 2.

ZUGNO. La proposta di legge, che, oltre il mio, porta anche altri nomi di proponenti è stata discussa anche con amici di correnti e di partiti diversi. La nostra preoccupazione era che il termine del 31 dicembre 1962 non potesse garantire da parte del Governo una approvazione di quelle norme di riforme della imposta di consumo che daranno veramente la possibilità di concludere dei contratti di appalto aderenti alla realtà.

La norma da noi proposta è molto più semplice di quanto in essa si voglia vedere, in quanto non è altro che ciò che è stato da noi approvato già nel 1961 e nel 1962. In quegli anni venne concessa una proroga affinché il Governo potesse avere il tempo di rinnovare le disposizioni in materia di imposte di consumo dando ad esse una organicità ed una prospettiva che consentissero effettivamente, sia ai comuni che agli appaltatori, qualora i comuni intendessero affidare ad essi la riscossione di queste imposte, di fare un contratto equo sulla base di quel provvedimento che è stato presentato al C.N.E.L.

Ove quel provvedimento non fosse stato rimesso al C.N.E.L. sarebbe ora in discussione dinanzi a noi ma l'approvazione esigerebbe un certo lasso di tempo perché non è concepibile che esso avrebbe trovato tutti consenzienti né d'altra parte si può pensare di condurre a conclusione una riforma delle imposte di consumo con rapidità da parte delle Commissioni.

Così stando le cose, se veramente si vuole provvedere al personale non lo si può fare che nella forma nella quale si è provveduto nel 1961 e nel 1962, obbligando cioè, sì gli appaltatori a mantenere in servizio il personale, ma dando nello stesso tempo la garanzia della continuità contrattuale dato che non è consentito a nessuno, nel caso ci sia una diminuzione od un aumento di entrate, di subire una perdita o di godere di un indebito arricchimento. È perciò consentita una revisione del contratto di appalto.

Del resto il provvedimento presentato al C.N.E.L., per quanto riguarda la riforma della imposta di consumo, prevede l'entrata in funzione delle disposizioni nel secondo anno successivo a quello dell'emanazione della legge e se questa è l'impostazione data dal Governo, e tenuto conto anche del fatto che siamo alla fine della legislatura, mi sembra che da parte nostra non si possa fare diversamente poiché si cammina sulla scia di quanto già fatto.

Cioè proroghiamo nelle stesse condizioni, in modo da non arrecare sperequazioni contrattuali.

Il giorno in cui il provvedimento di riforma organica delle imposte di consumo fosse varato, questa disposizione cadrebbe; quindi, a mio avviso, credo che si possa accettare il termine del 1964.

BIMA. Signor Presidente, se questa nostra proposta ha degli inconvenienti – come probabilmente è per tutte le proposte in generale – gli inconvenienti devono essere attribuiti alle leggi precedenti.

Se si prescinde dal considerare la nostra proposta alla luce, appunto, dell'articolo 8 della legge del 1959 e del decreto del Presidente della Repubblica del 1961, è vero che è difficile poter conciliare le due questioni. Ma se invece la si inquadra nelle precedenti disposizioni legislative, si avverte subito che la nostra proposta di legge è una conseguenza logica di tutte le norme precedentemente attuate.

Qualcuno ha detto che non c'è concatenazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, ma io sono convinto che le due norme abbiano un certo abbinamento, una connessione.

Non bisogna mai dimenticare che il personale delle imposte di consumo non è assunto con riferimento alle gestioni, ma dipende esclusivamente dalla ditta appaltatrice e, quindi, se imponiamo il blocco dei licenziamenti e diamo regolare corso alle scadenze degli appalti, non si potrebbe evitare la conseguenza, per esempio, che l'appaltatore uscente, per garantire il personale migliore, ne effettui il trasferimento ad altre gestioni che gli sono rimaste in appalto. Inoltre potrebbe verificarsi che in certe gestioni ci fosse personale in esuberanza e che si dovrebbe procedere a dei licenziamenti. Questo fatto ha la sua importanza per comprendere e giustificare la necessità che a fianco della proroga del blocco dei licenziamenti sia mantenuta anche la proroga dei contratti di appalto. Se questo non si verifica, certamente neanche il blocco dei licenziamenti potrà essere mantenuto.

Si dice: il comune è un ente autonomo e ha bisogno della sua libertà e quindi fa male il legislatore ad impedire al comune di deci-

dere secondo la sua volontà. Non bisogna dimenticare che in fondo il comune è un ente che è tutelato e in questo senso la nostra proposta di legge è perfettamente ortodossa e costituzionale. Ma dico di più. Noi certamente faremmo una cattiva legge bloccando i licenziamenti e prorogando gli appalti se vulnerassimo il comune, nel senso di non provvedere a tutelare gli interessi del comune. Io, invece, ritengo che gli interessi del comune siano sufficientemente tutelati sia dall'articolo 2 che dall'articolo 3. Altrimenti non avremmo dovuto fare né la legge del 1959, né la legge del 1961.

Con ciò intendo dimostrare che il blocco dei licenziamenti è connaturato alla proroga dei contratti di appalto e che, in fondo, pur con un atto di imperio legislativo, noi tuteliamo gli interessi delle amministrazioni comunali. Infatti l'articolo 2 si concreta, nonostante la proroga, nel far ottenere al comune condizioni più vantaggiose rispetto ai contratti precedenti ed è questo un elemento che dimostra come ci sia stata da parte nostra la preoccupazione di tutelare gli interessi del comune. Proprio per questo nell'articolo 3 si stabilisce quello che attualmente viene inibito dalla legge n. 1138.

Mi pare che non ci sia da obiettare nulla. Può darsi che questa legge possa determinare in certi casi marginali delle situazioni che sono contrarie agli scopi che vogliamo raggiungere, ma noi dobbiamo giudicare l'efficacia della legge dal punto di vista generale.

CURTI AURELIO. Mi pare che il voler discutere l'articolo 1, rinviando i successivi, non ci fa raggiungere lo scopo che ha spinto i proponenti.

Qui si tratta di tutelare due questioni: i dipendenti e le gestioni delle imposte di consumo.

Se si approvasse solo l'articolo 1, io credo che si avrebbe addirittura come conseguenza l'inverso di quello che si vuole raggiungere. Infatti con l'articolo 1 si blocca la legge precedente che dice: il personale passa automaticamente al nuovo appaltatore, al comune o alla gestione per conto.

Ora, qui, invece, in base all'articolo 1, il personale resterebbe in servizio dove era.

Dal punto di vista giuridico, nei comuni si ha la gestione diretta, l'appaltatore, il subappaltatore, la gestione per conto, quindi, se si bandisse un nuovo appalto, si avrebbe un nuovo appaltatore o, in caso diverso, il comune interverrebbe in gestione diretta e per l'articolo 1 il personale rimarrebbe nella situazione precedente, con il suo vecchio appaltatore e non passerebbe al nuovo sistema, perché, il rimanere, in atto, senza riduzione del personale e non esistendo la gestione con la configurazione autonoma, lascia il personale agganciato al sistema giuridico, privato o pubblico in cui è inserito. L'appaltatore che perde l'appalto non può licenziare il personale; il comune che passa dalla gestione diretta all'appalto non può licenziare il personale; il comune che dall'appalto passa alla gestione diretta passa il personale all'appaltatore e ne assume dell'altro.

ASSENNATO. Se così fosse, non vi sarebbe necessità della norma in discussione essendo automatico il blocco dei licenziamenti.

CURTI AURELIO. La legge n. 135 del 1947, esiste ed ha efficacia, ma accade che il personale passi alla nuova gestione ed il nuovo appaltatore, non tanto il comune perché è difficile che i comuni attuino queste misure dopo 3, 4 giorni, un mese, licenzia il personale. Questo è avvenuto in pratica: il nuovo appaltatore, ha seguito la norma della legge n. 135 ed ha assunto il personale; lascia passare un certo periodo di tempo e poi lo licenzia perché non esiste la norma che garantisca il numero fisso e quindi impedisca che avvenga quanto ho sopra detto. Agganciando però il tutto sulla situazione esistente, in caso di perdita di appalto o di passaggio ad altro sistema, il personale segue la sorte del suo vecchio datore di lavoro. Cosa avviene, allora? Che l'appaltatore non può licenziare se non per fondati motivi, ma mi domando quale giudice non riconoscerebbe i fondati motivi a quell'appaltatore che avendo perso tre o quattro appalti effettuasse i licenziamenti.

RAUCCI. Si può stabilire la norma della assunzione da parte del nuovo appaltatore.

CURTI AURELIO. La legge n. 135 presenta l'inconveniente del licenziamento successivo. La tranquillità, per il personale, esiste in quanto si garantisca l'appalto per un periodo temporaneo e l'articolo 2 interviene per un periodo di due anni dato che io ritengo che la sistemazione generale avverrà nel 1964. Vincolando, quindi, la gestione con una garanzia per il rinnovo, si dà veramente la tranquillità al personale altrimenti — e possono essere consultati anche i rappresentanti sindacali — non vedo una possibilità di effettiva applicazione dell'articolo 1 se non vi sia una norma che garantisca una successione almeno temporanea nell'appalto.

Bisogna tener presente che, se passasse solo l'articolo 1, credo che il personale preferi-

rebbe non farne nulla e lasciare le cose come sono ora. Approvare l'articolo 1 senza alcun seguito di altre disposizioni significherebbe provocare la continuazione degli appalti e delle gestioni dirette con la conseguenza che il comune, volendo assumere il personale del vecchio appaltatore, non avrebbe la possibilità di farlo.

AMADEI GIUSEPPE. Non esiste la norma per la quale tale personale debba passare al comune.

CURTI AURELIO. La legge successiva vincola il personale al vecchio appaltatore.

RAUCCI. Non vogliamo vincolare questo personale, vogliamo solo introdurre il principio della giusta causa. Il nuovo appaltatore è tenuto ad assumere quel personale e non lo può licenziare nemmeno nel futuro se non per giusta causa.

CURTI AURELIO. Bisogna provvedere altrimenti. Si può dire che, nella legge n. 135 del 1947 si introduce solo il principio della giusta causa, ma la perdita dell'appalto già costituisce giusta causa, e, successivamente, si avrebbero sempre delle difficoltà. Con il presente provvedimento, invece, che vincola il numero dell'organico, con l'articolo 1, dà maggiore tranquillità al personale che non la semplice giusta causa.

RAUCCI. Si può vincolare il personale alla gestione, all'ufficio, nei vari comuni non vincolarlo alla organizzazione generale di un determinato appaltatore in tutto il territorio nazionale. Se si tratta di salvare gli interessi del personale, questa è la forma adatta.

CURTI AURELIO. La motivazione dell'articolo 2 risiede in una questione di periodo transitorio, non deve essere un articolo che vuole urtare contro le autonomie comunali. Esso dice: data la difficoltà temporanea del sistema delle imposte di consumo, l'abolizione della tassa sul vino, ecc., la situazione deve, per un certo periodo, rimanere ferma; non si vuole rivoluzionare tutto il sistema. Poiché la sofferenza del sistema delle imposte di consumo è temporanea, è logico che si ponga il personale in una situazione di tranquillità e si dica ai comuni di non compiere nuovi atti affinché gli appaltatori, prevedendo dei mutamenti, non si garantiscano. Se si dovesse trovare una formula tale per la quale l'appaltatore dovesse, comunque, tenere il personale in servizio, scomparirebbe la possibilità, per il comune, di ottenere un aggio migliore perché, automaticamente, tutto il sistema degli appaltatori, sapendo che grava su di esso, per questi anni, il personale come esso è e che deve assorbire nuovo personale perché il vecchio deve rimanere col vecchio appaltatore, cercherà di migliorare l'aggio a suo favore e l'intendente di finanza che di tali questioni è arbitro, non potrà non modificare la situazione.

Se si vuole raggiungere lo scopo prefissosi, deve esistere il collegamento ,ma l'importante è che tale collegamento sia temporaneo, per il periodo di sofferenza delle imposte di consumo per cui se la legge cade automaticamente non vi è possibilità di proroga.

Ritengo che, se si vuol ridurre il periodo di durata della garanzia, lo si può ridurre al 1964.

BIMA. Mancherebbe il collegamento.

SERVELLO. Concordo con la sua relazione, onorevole Presidente, che è stata però seguita da un intervento del collega Assennato col quale abbiamo avuto notizia della presentazione di emendamenti e, soprattutto, dello annuncio che questo provvedimento sarebbe destinato ad andare in Aula ove non venissero accolti gli emendamenti presentati dai deputati comunisti. È una minaccia che è già apparsa in precedenza, ma a me sembra che ora si debba andare a fondo della questione e risolverla, vuoi in sede di Commissione, vuoi in sede di Assemblea, perché vi sono dei termini di scadenza perentori che indubbiamente pongono degli interrogativi sulla possibilità di approvare o meno la legge sulle imposte di consumo entro i limiti che sono posti in maniera chiara dalla relazione che accompagna la proposta di legge.

Può essere utile rilevare, in questa occasione, che il Governo non ha provveduto secondo gli impegni che aveva assunto di varare, entro il 1962, provvedimenti di riforma organica delle imposte di consumo: è una censura che possiamo rivolgere al Governo, ma, di fronte alla censura, possiamo cercare con una iniziativa parlamentare di rimediare alla carenza di iniziativa del Governo.

La determinazione di sganciare l'articolo 2 dall'articolo 1, a me pare non sia nel novero delle possibilità, perché andremmo a legiferare in una materia che poi avrebbe delle ripercussioni di carattere pratico tali da mettere determinate società in condizioni di non poter continuare la propria attività. O si approva la legge con qualche eventuale modifica oppure andremmo ad imporre con l'articolo 1 delle condizioni che le società interessate non potrebbero mantenere.

ASSENNATO. Le osservazioni fatte dall'onorevole Curti Aurelio sono apprezzabili e valide, ma hanno un difetto non solo nel punto in cui si sostiene la interdipendenza tra l'ar-

ticolo 1 e l'articolo 2, ma nella premessa da cui si parte.

Nella realtà, il personale è possibile che non sia assorbito dalla ditta subentrante nel caso di abbandono dell'appalto.

La premessa da cui dobbiamo partire è che il Governo non ha preso la iniziativa di modificare la legge sulle imposte di consumo; se il Governo non ha preso questa iniziativa, qual'è il rimedio a cui oggi si ricorre? Non è il blocco dei licenziamenti con conseguente proroga dei contratti di appalto, ma è la proroga dei contratti da cui discende l'articolo 1 con il blocco dei licenziamenti. Il vero articolo 2 è l'articolo 1: si tratta d'un camuffamento.

La verità è che l'inerzia governativa nel provvedere al riordino di questa materia rende necessario il provvedimento di proroga dei contratti; l'inerzia governativa è collegata col provvedimento di proroga, da questo si deduce la necessità di sistemare provvisoriamente il personale. Il che significa semplicemente consacrare la spoliazione degli enti locali della loro libertà.

È vero che vi è un rapporto di interdipendenza, ma questo rapporto presuppone prima l'articolo 2 e poi l'articolo 1.

In realtà l'inerzia governativa risponde, coincide e converge nell'interesse degli appaltatori a mantenere fermi i contratti di appalto. Ecco la ragione per cui noi insistiamo nella modifica dell'articolo 1 e nella soppressione dell'articolo 2.

ANGELINO PAOLO. Non discuto sulla questione dell'articolo 2. Dico soltanto che la maggiore preoccupazione è quella di tutelare il personale. Per questa tutela – dobbiamo chiedercelo onestamente – che cosa abbiamo fatto noi? Sì, c'è il Governo, ma ci siamo anche noi. Tempo fa ho presentato la seguente interrogazione: il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se sia intenzione del Governo di predisporre provvedimenti intesi a conservare il posto di lavoro agli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale quanto di nomina degli appaltatori, tenuto presente che col 31 dicembre 1962 scade il termine di garanzia stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961 n. 1315.

Ecco la risposta: « Il provvedimento auspicato dall'onorevole interrogante è previsto nello schema di disegno di legge concernente la riforma delle imposte di consumo, già elaborato da questo Ministero.

L'articolo 13 delle disposizioni finali e transitorie dell'accennato schema di disegno di legge esplicitamente dispone, infatti, che il numero degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio al 31 dicembre 1961, non può essere ridotto fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa ».

Quindi se fosse stato approvato il disegno di legge di riforma delle imposte di consumo, il personale avrebbe avuto un certo periodo di relativa tranquillità. Dico relativa perché qui non è stato colto il punto giusto. Ho qui una parte dei telegrammi che mi sono pervenuti: dalla C.G.I.L., dalla C.I.S.L. e perfino dalla C.I.S.N.A.L.

SERVELLO. Senza quel « perfino »...

ANGELINO PAOLO. Perfino dalla G.G.I.L. e dalla C.I.S.N.A.L. Comunque, con tutte le preoccupazioni prospettate, non è stato colto il punto veramente delicato che riguarda il personale.

Infatti si è parlato di autonomia comunale. L'autonomia dei comuni l'abbiamo già vista nel decreto presidenziale del 16 dicembre 1961, n. 1315, anzi, nella legge n. 1079 del 1959 con cui abbiamo delegato il Governo a provvedere alla sistemazione degli appalti per modo che il personale non fosse licenziato. A questo si è provveduto con il seguente articolo 8:

« Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo tanto di nomina comunale quanto di nomina privata in servizio al 1° luglio 1961, non può essere ridotto per effetto della applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, fino al 31 dicembre 1962. I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte di consumo, in corso alla data del 1° luglio 1961 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1962, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, fino al 31 dicembre 1962 ».

Si è dimenticato che di anno in anno vi è un aumento del gettito delle imposte e che perciò il maggiore aggio va a beneficio dell'appaltatore, o, quando vi è il canone fisso tutto il maggior gettito dell'imposta.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame prevede la revisione di canoni fissi e di aggio ma l'articolo 8 citato recita: « Indipendentemente dalle revisioni di legge i contratti di appalto i canoni fissi e quelli stipulati con consorzi esercenti prorogati ai sensi del comma precedente potranno essere revisionati a istanza dei comuni e limitatamente al periodo prorogato sulla base delle riscossioni effettuate

nei due anni anteriori alla proroga ». Ripeto, sia che si rifacciano gli appalti, sia che si proroghino i vecchi contratti, il personale non è garantito, perché non è necessario licenziare il personale; gli onorevoli colleghi sanno bene che basta trasferirlo. Se l'impiegato viene trasferito, ad esempio, da una gestione di Sondrio a una gestione di Caltanissetta ed egli ha famiglia, si può ben comprendere cosa avviene. Ed il trasferimento è nella facoltà dell'appaltatore ed è anche giusto perché quando il personale rimane troppo a lungo in una località, contrae amicizie, deve subire delle pressioni conseguenti alle amicizie e questo dico, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento sulla sua lealtà, perché credo tutti onesti, potrebbe creare delle difficoltà.

Si dice: salviamo l'autonomia dei comuni; salviamo il personale. Ma al personale non si è pensato perché può anche essere promosso per essere rimosso: *promoveatur ut amoveatur*.

È per i motivi sopra esposti che avevo steso la seguente proposta di emendamento che non presento per ora dato che si parla di rimessione in Aula: è un emendamento aggiuntivo di cui do però lettura:

« *Dopo il secondo comma dell'articolo 1 aggiungere:*

« Il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo di nomina degli appaltatori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere trasferito ad altra gestione per tutto il periodo di proroga dei contratti, se non per giusta causa e con il benestare della Amministrazione comunale ».

Ciò darebbe una ulteriore garanzia, oltre alla giusta causa. Non ci si deve fare delle illusioni; l'appaltatore dirà a questo personale: se vuoi lavorare devi andare a Brindisi, a Bari, a Caltanissetta.

RESTA. Non vedo che male ci sia.

ANGELINO PAOLO. Bisogna conoscere gli stipendi di questo personale!

NAPOLITANO FRANCESCO. Si può giustificare tutto, proprio con la proroga dell'appalto.

ANGELINO PAOLO. È un emendamento che avevo preparato proprio in relazione al provvedimento in esame in quanto, cambiando appaltatore, questo personale può essere sbalzato da un capo all'altro d'Italia e non credo possa permettersi di scindere la famiglia. Sono, queste, considerazioni di ordine pratico in relazione alla modestia delle retribuzioni mensili. È per questo che ripeto che si è molto discusso e non si è veramente pensato alla sicurezza del personale. Poiché però vi è la prospettiva della rimessione in Aula, è perfettamente inutile proseguire nella discussione ma vorrei chiedere a dei giuristi se è possibile imporre agli appaltatori le condizioni dell'articolo 1 più quello che avrei proposto con l'emendamento testé letto, così da dare una effettiva sicurezza, senza che vi sia un corrispettivo.

NAPOLITANO FRANCESCO. Senza porli in condizione di poter far fronte a quegli oneri.

ANGELINO PAOLO. Esatto: per far fronte a quegli oneri.

RAUCCI. Credo che, se veramente la preoccupazione degli onorevoli proponenti è quella di evitare che si possa aprire, a fine d'anno, la prospettiva del licenziamento di una parte del personale addetto alle imposte di consumo, anche tenendo conto delle considerazioni abbastanza giuste svolte dall'onorevole Curti, il problema possa essere superato attraverso una nuova formulazione dell'articolo 1 in base alla quale, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 137 che fanno obbligo al nuovo appaltatore o al comune di assorbire il personale dipendente dall'Ufficio delle imposte di consumo funzionante in un determinato comune, si introduca il principio della giusta causa nei licenziamenti fino al 31 dicembre 1965.

Non vi sarebbe, in tal modo, alcuna possibilità che il personale venisse licenziato. Il comune che assume la gestione diretta sarebbe tenuto ad assorbire il personale e non può licenziarlo, se non per giusta causa, fino al 31 dicembre 1965; la stessa ipotesi varrebbe naturalmente, anche per l'appaltatore il quale non sarebbe nemmeno obbligato, nella ipotesi che perdesse l'appalto in un determinato comune, a mantenere in servizio il personale che venisse trasferito o al comune o al nuovo ente appaltatore.

In questo modo, il problema del personale può essere risolto senza che venga intaccato il principio della autonomia comunale che per me è preminente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il provvedimento in esame è di iniziativa parlamentare ed il Governo si rimette a quello che verrà deciso dalla Commissione; vi è soltanto un problema da risolvere: quello di assicurare la continuazione della gestione delle imposte di consumo perché non avvenga uno sconvolgimento nel settore.

BIGI. Il problema è sorto in quanto non si è provveduto in tempo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non può essere certamente accusato di non aver provveduto tempestivamente ed è ora, quanto meno, pronto. Si sono dovuti ascoltare tutti i pareri ed anche il parere del C.N.E.L. Il Governo, quindi, può accogliere tutte le critiche fuorché questa perché questa critica è contro la verità.

Detto questo, e poiché il Governo non vuole porre grosse questioni, una soluzione potrebbe essere quella – che consiglio amichevolmente – di prorogare, come è stato fatto lo scorso anno, di un solo anno le vigenti norme. Questa potrebbe essere una soluzione transattiva. La sostanza delle cose è di non creare una situazione di disturbo in questo momento, ma se si ritiene di rimettere il provvedimento in Aula, questo può esser fatto.

ASSENNATO. Dopo le dichiarazioni del Ministro, abbiamo bisogno di considerare la proposta avanzata. Ridotta a un anno la questione assume un diverso aspetto.

PRESIDENTE. Quindi lei avanza una proposta di rinvio?

ASSENNATO. Di fronte alla perdita di tempo che deriverebbe dal passaggio in Aula del provvedimento, credo che si potrebbe rinviare di otto giorni la discussione.

RESTIVO. Sulla pregiudiziale dell'onorevole Assennato. Evidentemente, qui non facciamo una questione per gli otto giorni, però dobbiamo tenere conto che la scadenza del 31 dicembre è prossima e la legge deve andare avanti. Ora se la proposta del Ministro fa ridimensionare la portata della legge, credo che oggi stesso possiamo proseguire nella discussione.

Per altro, a mio avviso, la proposta del Ministro si inserisce nella norma transitoria del disegno di legge. Qui il problema politico che va sottolineato è quello di porre in evidenza l'assoluta eccezionalità e transitorietà della norma proposta, cioè noi, in attesa del provvedimento organico sulle imposte di consumo, troviamo un accorgimento che duri il meno possibile.

ASSENNATO. Se la solerzia dei proponenti avesse portato a prendere contatto col Ministro, la cosa sarebbe stata superata probabilmente fin dall'altra seduta. Desidero non commentare questo mancato contatto dei proponenti col Ministro.

Abbiamo discusso con gli enti locali e abbiamo preso una deliberazione: occorre andare in Aula. Adesso ci viene questa proposta del Ministro; dateci il modo di poter consultare gli enti locali interessati.

RESTIVO. La sostanza della cosa è che noi intendevamo fare un provvedimento che servisse soltanto per un periodo transitorio e che in un certo senso, anzi, avesse una funzione di sollecitazione nei confronti dell'iniziativa governativa sulle imposte di consumo.

ASSENNATO. Se non ci fosse una questione di principio, potrei aderire.

NAPOLITANO FRANCESCO. A questo punto vorrei pregare gli onorevoli colleghi della parte comunista di tener conto, di preoccuparsi un po' di più del personale e un poco meno delle autonomie comunali. Il problema fondamentale è l'obbligo per le società appaltatrici di mantenere in servizio il personale dipendente; noi dobbiamo preoccuparci che queste ditte non riducano il numero degli addetti al servizio.

RAUCCI. Ci preoccupiamo e diciamo che il personale non può essere licenziato.

VIZZINI. Ritengo che nell'articolo 1 ci dobbiamo preoccupare del personale. Ci sono categorie che fanno prestazioni ridotte o saltuarie, specialmente con l'I.N.G.I.C.. Aggiungo che, nell'ipotesi in cui una ditta privata assume l'appalto con un minimo garantito, anche se facciamo una disposizione per il personale, questo non viene tutelato, perché la ditta può dire, per esempio, una riscossione di cento miliardi la posso eseguire con cento persone. Noi dobbiamo fare una legislazione che preveda tutti i casi.

Quello che dice l'onorevole Raucci non è vero per gli appalti fatti quest'anno. La ditta appaltatrice può dire: io garantisco un certo gettito ma tu, comune, non devi interessarti se licenzio o non licenzio del personale.

RAUCCI. Proporrei di rinviare la discussione del merito alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Propongo il rinvio alla prima seduta della prossima settimana che ritengo verrà tenuta martedì 27, in relazione allo stato dei lavori dell'Assemblea.

ASSENNATO. Pregherei di voler rinviare a mercoledì 28.

PRESIDENTE. Propongo, allora, formalmente il rinvio della discussione, alla seduta di mercoledì 28 corrente.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori ».

Il provvedimento è stato approvato dalla I Commissione del Senato nella seduta del 12 ottobre 1962.

L'onorevole Napolitano Francesco, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. È stato da me presentato un emendamento alla legge in esame, emendamento che è stato rimesso alla Commissione Bilancio perché esprima il suo parere. Poiché tale parere non è ancora pervenuto, chiedo che l'esame del provvedimento venga rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. In relazione a quanto esposto dall'onorevole Relatore, propongo il rinvio della discussione del provvedimento di cui trattasi, alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla Società per azioni U.I.T.E (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 10 ottobre 1962.

L'onorevole Curti Aurelio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame prospetta una necessità specifica della città di Genova: il riassorbimento di un servizio di trasporti urbani, gestito come società per azioni con la denominazione « U.I.T.E. ». Stando alle disposizioni attuali e, non conoscendo la legge né il sistema del comune la configurazione delle società per azioni e pur avvenendo in pratica che in parecchi casi i comuni sono proprietari di larga maggioranza, se non addirittura proprietari unici di pacchetti azionari di società per azioni che sono gestite dai comuni invece che dalle municipalizzate come ad esempio i servizi di trasporti urbani di Roma, avviene che, per queste società per azioni varrebbero, sotto l'aspetto fiscale, le norme usuali come se si trattasse di aziende private.

Il disegno di legge in esame vuole superare questa condizione che costituisce un onere rilevante per il comune di Genova che rimarrebbe sempre proprietario ma trasferirebbe il sistema dalla società per azioni alla municipalizzazione. Questo però, comporterebbe un rilevante pedaggio fiscale; il disegno di legge in esame propone, allora, che gli atti ed i contratti inerenti al trasferimento, di cui sopra, siano esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata nonché da diritti catastali e scontino, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima, naturalmente qualora il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento di essere titolare di almeno l'80 per cento del capitale sociale della società.

Con l'articolo 2 poi si stabilisce che sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla società concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui all'articolo 1.

Si stabilisce infine che, per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti dal comune di Genova al concessionario e che risulteranno dai rispettivi atti deliberativi.

Poiché questa diventerebbe una questione più ampia sarei tentato di proporre una regola generale, ma poiché è bene che si proceda con la riforma del testo unico relativo a tali disposizioni, penso sia opportuno che almeno si approvi questo provvedimento relativo al comune di Genova che costituisce una affermazione su concetti spuri che danno luogo ad inconvenienti nei riguardi della dinamica democratica dei consigli comunali.

Esprimo, quindi, parere favorevole al provvedimento in esame che è già stato approvato dal Senato e che propongo alla approvazione della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Si ricorderà che venne da parte mia chiesta una breve sospensiva del provvedimento in esame perché volevo esaminarlo anche in relazione ad un'altra iniziativa parlamentare che credo l'onorevole Relatore ben conosca l'iniziativa dell'onorevole Lucifredi il quale prospettava una questione di carattere generale, la municipalizzazione, cioè, in casi in cui si riscontrassero situazioni di anormalità.

E quindi io avevo desiderio di esaminare questa anche perché pensavo che ci fosse riferimento tra le due cose e si volesse, attraverso l'iniziativa governativa, stabilire un principio di carattere generale, che cioè tutte le società a partecipazione in cui il comune sia in maggioranza o in minoranza avrebbero dovuto essere pubblicizzate attraverso la espropriazione delle azioni ai privati. Questo è un problema, come dicevo, di carattere generale e che dovrebbe trovare la sua sede in quel comitato che sta attualmente studiando le diverse proposte di legge relative alla modifica della legge sulla municipalizzazione alla quale mi sono associato con una iniziativa che potrebbe essere pregiudiziale, cioè con una inchiesta preventiva sulle aziende municipalizzate per vedere se veramente questa forma di gestione risponda ancora a quelle che sono le attuali necessità oppure non debba essere modificata. Francamente mi sarei opposto a questo provvedimento legislativo se, attraverso una iniziativa ben specifica e ben determinata per il comune, si fosse instaurato un principio nuovo che avrebbe modificato e compromesso il lavoro che ritengo debba essere fatto da parte di quel comitato.

Stando così le cose, ritenendo che questa proposta di legge non pregiudichi il problema di carattere generale (pur ravvisando che crea un precedente), non ho difficoltà ad accedere a che venga approvata.

ANGELINO PAOLO. Il Gruppo socialista decide di votare a favore considerata la necessità di procedere alla sistemazione dei trasporti urbani di Genova. Vorremmo sapere se l'amministrazione genovese possiede l'80 per cento delle azioni, come previsto dalle leggi.

PRESIDENTE. Se sono bene informato, ha il 95 per cento delle azioni.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Genova deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U. I. T. E. sia per rinuncia della Società concessionaria sia per scadenza, revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili dalla concessionaria al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata nonché dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima qualora il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1° gennaio 1962 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della Società.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Società concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni dal comune di Genova al concessionario, risultanti dai rispettivi atti deliberativi divenuti esecutori.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà approvato a scrutinio segreto a fine seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni (3847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni ».

Nella seduta precedente abbiamo ascoltato il rappresentante della Commissione Agricoltura che ci aveva portato i suggerimenti di quella Commissione. Devo ricordare che essi non hanno la natura e il carattere di suggerimenti vincolanti.

BIGI. Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei chiedere il parere del Ministro in materia. Vorrei cioè sentire che cosa ne pensa il Governo circa il parere espresso dalla Commissione Agricoltura.

PRESIDENTE. Se qualche collega traduce questi pareri in emendamenti, avremo la possibilità di discuterli in sede di esame degli articoli.

ZUGNO. Devo dire subito che sono pienamente d'accordo sulle finalità di natura tecnica che vuol raggiungere il provvedimento, cioè di aggiornare il valore o misura dei redditi, dominicali ed agrari, ai valori venali correnti tenendo conto delle profonde mutazioni che, dal 1939 ad oggi, si sono verificate non solo nel sistema di coltivazione ma soprattutto nei costi di lavorazione e negli indici medi di produzione. Anche dal punto di vista della giustizia non può essere disconosciuta la necessità della revisione degli estimi catastali: le sperequazioni che sussistono nell'attuale tariffa degli estimi non possono, ovviamente, essere corrette con l'applicazione empirica di coefficienti di rivalutazione.

Si deve tutti ammettere che nelle condizioni attuali si è perduto uno dei pregi basilari dell'imposizione catastale, quale deve essere la uniforme proporzionalità fra redditi e tariffe, e che soltanto una revisione generale può eliminare l'inconveniente e perequare i redditi in rapporto all'effettiva situazione, sia per quanto concerne il classamento dei terreni che per i nuovi sistemi tecnici di coltivazione, gli indici medi dei prodotti ricavati ed i maggiori costi di produzione.

Senonché, intuitivamente, la revisione comporta, in senso relativo, un aumento della misura dei redditi che si traduce in un maggiore aggravio tributario ove non vengano opportunamente modificate le attuali aliquote riguardanti rispettivamente le imposte erariali e le sovrimposte. Ecco perché acquista valore la prima richiesta della Commissione di agricoltura di realizzare con la revisione degli estimi una riduzione degli oneri fiscali. Io devo però aggiungere che la riduzione deve realizzarsi attraverso una perequazione e un adeguamento degli oneri in agricoltura ai principî vigenti del nostro ordinamento tributario.

Né si può obiettare che qui si tratta solo di adeguamento e aggiornamento di natura tecnica avendo per sua natura il catasto fini fiscali.

Tanto più tale aspetto assume spiccato rilievo nell'attuale congiuntura per il fatto che da più parti politiche e sindacali, e da diversi organi tecnici ed economici, si reclamano provvedimenti diretti ad alleggerire la pressione fiscale dell'agricoltura e, soprattutto, per esentare i redditi minimi dall'imposizione, vale a dire lo stesso criterio che si applica per i redditi ricavati dalle altre attività professionali.

È quindi necessario introdurre norme che tranquillizzino subito i possessori dei terreni sotto il profilo del futuro gravame tributario e, nel tempo stesso, accolgano i voti formulati circa la esenzione dei redditi minimi dal pagamento delle imposte erariali e dalle correlative sovrimposte.

Anzitutto, quindi, occorre introdurre una riserva legislativa circa l'operatività dei nuovi redditi, agli effetti tributari. La misura delle aliquote normali, rispettivamente per le sovrimposte comunali e provinciali, è così elevata (30 per cento) che appare inconfutabile la necessità di adeguarla in rapporto al reddito che risulterà dalla revisione. Se a ciò si aggiunge la possibilità di applicare, oltre la predetta aliquota normale, la sovracontribuzione od eccedenza fino al 15 per cento, ci si rende conto dell'assurdità del gravame.

Del resto anche nella precedente legge del 1939, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi, era stata sancita la riserva legislativa circa la determinazione delle aliquote.

Adesso la riserva si manifesta tanto più inderogabile per il fatto che in molte altre leggi tributarie (legge sulla montagna ,legge sulla valutazione automatica dei valori venali dei fondi agli effetti dell'imposta di successione e di registro; legge sulle agevolazioni fiscali per le zone depresse e le famiglie numerose, cc.) l'applicazione è riferita ai redditi catastali. È intuitivo che tutte le predette disposizioni debbano essere aggiornate alla luce della realtà dei nuovi estimi che risulteranno dalla revisione.

Inoltre occorre introdurre una disposizione che ammetta l'esenzione delle quote minime di reddito, fino a 240 mila lire, a favore dei titolari di imprese conduttrici dirette, quando entreranno in vigore i nuovi estimi, e ciò appare incontestabile per ragioni di giustizia e soprattutto come concreto atto di alleggerimento fiscale.

La ventilata idea di personalizzare con denuncia annuale analitica dei redditi il tributo reale sui terreni, non è attuabile per molteplici, intuitive ragioni. Come è risaputo, l'onorevole Vanoni, che fu l'ideatore della dichiarazione annuale, non ritenne opportuno estendere l'obbligo alle imprese agricole per quanto concerne l'accertamento dei redditi agli effetti delle imposte reali ed anzi, in sede di discussione della legge, affermò che il sistema catastale non doveva essere modificato se non per quanto riguardava la revisione più dinamica delle tariffe d'estimo, ma mai per l'applicazione delle imposte. Del resto un organo qualificatissimo quale l'Accademia nazionale dell'agricoltura, in un convegno tenuto a Bologna, ha unanimemente riconosciuto che a base della imposizione non può che rimanere il reddito medio ordinario continuativo accertato con indagine aziendale e non particellare e non già il mutevole cosiddetto reddito effettivo. È appunto per questo che con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, (legge Tremelloni), venne ammesso (articolo 54) il principio che anche le imprese agricole in affitto (affittanze agrarie) potevano assolvere l'obbligo della dichiarazione annuale agli effetti dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile, indicando il reddito agrario come risultava secondo la tariffa catastale.

Tale fatto prova l'assunto che l'impresa agricola, per la sua intrinseca natura, non è in grado di poter rendere una dichiarazione analitica come l'impresa commerciale.

Del resto l'esperienza relativa alla applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari, istituita con la legge 4 gennaio 1923, n. 16, che comportava l'obbligo della dichiarazione analitica, dovrebbe essere sufficiente elemento per convincere il legislatore sulla inopportunità della dichiarazione analitica.

Difatti, come è noto, proprio con il decreto 4 aprile 1939, n. 589, relativo alla revisione generale degli estimi, non solo venne abolito l'obbligo della dichiarazione ma trasformato il reddito in tariffa fissa catastale.

Tale fatto è un precedente legislativo che avvalora la possibilità – oltreché l'opportunità – di introdurre nella legge in esame la invocata disposizione circa l'esonero delle quote minime.

Tale esenzione può essere facilmente conseguita con il sistema catastale, mediante presentazione di domanda contenente gli elementi censuari che formano oggetto dell'azienda agraria, ossia con lo stesso sistema che si applica per l'esenzione dei terreni posseduti dai capi di famiglia numerosa oppure dai possessori di immobili urbani per le esenzioni temporanee dell'imposta fabbricati.

Infine se si vuole essere conseguenti con quanto affermato nella conferenza dell'agricoltura, occorre che nelle more della entrata in vigore dei nuovi redditi catastali, venga disposto un immediato alleggerimento fiscale a favore dei titolari di aziende coltivatrici dirette che non posseggono redditi, dominicali ed agrari, superiori a due terzi del minimo esentabile (ossia praticamente 160 mila lire) (rivalutando con i noti coefficienti per l'applicazione della imposta complementare) e nel tempo stesso non abbiano altri redditi superiori al limite esente (540 mila lire). È questa una esigenza reclamata dal mondo rurale e che non può essere ulteriormente disattesa. D'altra parte occorre tener presente che la Regione siciliana ha esteso a tutti i possessori di terreni, il cui reddito dominicale non superi 5.000 lire (in base agli estimi del 1939) che equivale a 180 mila lire di reddito attuale, nonché l'esenzione prevista dall'articolo 28 della legge sul « Piano verde ». Anche tenuto conto di questo precedente legislativo regionale (non impugnato dal Governo), non si vede come possa essere negato un provvedimento che renda operante, per ragioni di giustizia, il detto beneficio su tutto il territorio nazionale.

In relazione a questi principî di carattere generale, mi sono permesso di preparare degli emendamenti che presenterò in sede di esame dei singoli articoli.

BIGI. Desidero fare solo alcune brevi dichiarazioni. Il provvedimento in esame non fa altro che ricalcare le orme di quanto già fatto nel passato: esso, come in precedenza, colpisce enormemente i piccoli coltivatori. Dal valore catastale, tra l'altro, non viene dedotta, per i coltivatori diretti, la mano d'opera, come la legge prevede ma come, di fatto, mai avviene. Per le imprese capitalistiche, invece, la mano d'opera viene defalcata ed il catasto diventa così il fatto tributario più ingiusto che esista nel nostro paese. In conseguenza di quanto sopra, la nostra parte ha presentato due articoli aggiuntivi che debbono, a nostro parere, precedere, gli articoli del disegno di legge e debbono quindi essere i primi posti in discussione in quanto essi rispecchiano le promesse della conferenza agraria e rispondono alle necessità dei comuni i quali non sanno più come fare per andare avanti e debbono oberare i contadini di imposte e supercontribuzioni, non solo ma

qualora venissero respinti chiederemmo che il provvedimento sia rimesso in Assemblea. Questo conservare le ingiustizie in atto non ci può trovare consenzienti!

PRESIDENTE. Ritengo che, ovviamente, a conclusione degli interventi già svolti si debba dedurre che dovrà essere approvato un emendamento del titolo che rifletta i mutamenti profondi che il testo legislativo proposto al nostro esame subirebbe. Non so se il Governo sia perfettamente intonato, però, al nuovo profilo che si intende dare al provvedimento, poiché esso ha presentato un disegno di legge di natura squisitamente tecnica e si trova, ora, dinanzi ad un provvedimento di riforma, o quasi, del sistema tributario in agricoltura.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Effettivamente il Governo ritiene che il parere espresso dalla Commissione Agricoltura debba considerarsi vincolante perché si è minacciato che, qualora esso non fosse integralmente accolto, si sarebbe chiesta la rimessione in Assemblea e, in questa stessa seduta, la medesima richiesta è stata nuovamente formulata.

Per quanto riguarda i punti contenuti nel parere espresso dalla Commissione Agricoltura, il Governo è d'accordo nell'accettare i primi quattro punti ma è decisamente contrario ai punti 5°) e 6°) proprio perché la Commissione è chiamata ad approvare un disegno di legge che riguarda la revisione generale degli estimi e non può inserire in esso altre norme per le quali non è possibile, in questo momento, legiferare.

Su questa base, quindi, il discorso può considerarsi esaurito qualora rimanga ferma la richiesta fatta nella seduta precedente da alcuni colleghi e, in questa seduta dal collega onorevole Bigi, quando ha chiesto di porre in discussione degli emendamenti all'articolo 1 sui quali il Governo si esprime in senso nettamente contrario.

Il Governo non si oppone ad un breve rinvio così che possano essere esaminati gli emendamenti proposti anche perché molti di essi sono stati presentati all'ultimo momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bigi pone una pregiudiziale: Se non saranno approvati gli articoli 1-*a* e 1-*b* da premettere all'articolo 1 del testo legislativo, articolo che quindi diventerebbe 1-*c*, la sua parte chiederà la rimessione in Aula del provvedimento.

Debbo aggiungere, seguendo la esposizione da lui fatta, come l'onorevole Bigi abbia voluto porre in evidenza la necessità di conteggiare, agli effetti della determinazione del reddito imponibile, anche gli oneri previdenziali ed il costo del lavoro.

BIGI. Questa è la materia di uno degli emendamenti.

ZUGNO. Anche da parte mia è stato presentato un emendamento nel senso ora indicato.

PRESIDENTE. È questo uno dei punti che il Governo si è dichiarato disposto ad accettare. L'articolo 1 proposto dall'onorevole Bigi, tratta però anche altra materia, infatti richiede che venga concesso l'esonero dalla imposta sul reddito agrario, dalla imposta fondiaria e dalle relative imposte e supercontribuzioni provinciali e comunali. Si tratta, quindi, di una esclusione totale dalla imposizione fiscale. È chiaro che, qualora l'articolo come sopra proposto venisse approvato, non varrebbe la pena di approvare il resto della legge dato che il catasto viene tenuto desto in quanto esso fornisce gli elementi per gli imponibili ai fini del reddito agrario; qualora però venisse abolita l'imposta tanto varrebbe abolire il catasto.

BIGI. Non è così. La proposta da me avanzata, riguarda solo i contadini coltivatori diretti che non hanno dipendenti e i contadini riconosciuti coltivatori diretti dalla legge per l'assorbimento della manodopera che considera tali i contadini che hanno un terzo di manodopera famigliare. Posso però limitare la mia richiesta di esonero ai contadini coltivatori diretti che hanno un puro reddito di lavoro in quanto non hanno dipendenti.

Nonostante tutto quello che si è detto di voler fare a favore dei coltivatori diretti le imposizioni colpiscono, in questo campo, peggio di prima e se il Governo non è in grado di accettare, almeno in parte quanto richiesto negli articoli aggiuntivi da noi proposti per l'approvazione, chiederemo la rimessione in Assemblea.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'articolo 1-*a* che intende concedere nuovi benefici fiscali a molte categorie e segnatamente ai proprietari, affittuari, enfiteuti e mezzadri — questi ultimi indicati per pura svista nel secondo comma — purché coltivatori diretti, quando non si superi una determinata superficie, il Governo si riallaccia a quanto affermato in precedenza: non essere questa, cioè, la sede opportuna per consentire agevolazioni fiscali. Il Governo esprime quindi parere contrario,

né può essere indotto a diverso parere per quanto riguarda l'emendamento di cui all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore deve esprimere il proprio avviso.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo con le sue considerazioni. Inoltre sarà bene, anche prima di discutere i due emendamenti presentati dall'onorevole Bigi ed altri – presentati come pregiudiziali – procedere alla formulazione della legge stessa che prevede la revisione degli estimi catastali.

Nel merito mi sono già espresso nella seduta precedente.

Poiché però si prevedono altri emendamenti, come l'applicazione di un minimo esente, non sono d'avviso si debbano concedere altre esenzioni richieste per determinate categorie in quanto esse rimarrebbero esenti in base ad un sistema generale applicato a tutti.

Per quanto riguarda la ripartizione dell'I.G.E. mi pare si sia fuori argomento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bigi se insiste nella posizione da lui assunta.

BIGI. Ritengo che si potrebbe rinviare la discussione per dar modo al Governo di esaminare la questione delle esenzioni fiscali. Non concordo con il parere della Commissione Agricoltura perché la nostra parte vorrebbe che i benefici fossero localizzati ai coltivatori diretti. Vedo però che il Governo ha rifiutato anche l'abbattimento alla base che è al punto 5°) ed allora insisto perché il provvedimento venga rimesso in Aula oppure che sia concesso un rinvio e si costituisca un Comitato ristretto che esamini tutto il problema, il parere della Commissione Agricoltura, gli emendamenti presentati ed il testo originario e provveda alla compilazione di un nuovo testo che abbia come base gli elementi di cui sopra.

Di questo, avanzo richiesta esplicita in quanto potrebbe facilitare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto non costituirebbe un guadagno di tempo e la mia esperienza mi prova che esso costituisce un modo per rinviare *sine die* i provvedimenti. D'altro canto mi pare che le posizioni assunte siano molto chiare: il Governo presenta un provvedimento con il quale dispone la revisione generale degli estimi; gli onorevoli colleghi vogliono approfittare di questa occasione per una revisione generale del sistema fiscale.

BIGI. Il Governo non vuole mai prendere provvedimenti a favore dei coltivatori diretti nonostante i ripetuti pubblici impegni presi in merito.

PRESIDENTE. Pongo ognuno davanti al proprio senso di responsabilità perché in una posizione di questo tipo, dove ognuno rimane fermo sul suo punto ed il Governo ripete di non poter andare oltre certe concessioni e che non intende con il provvedimento in esame dar corso a una revisione del sistema o dei sistemi fiscali in agricoltura, si ottiene il risultato di non approvare nemmeno la revisione degli estimi. Vedo profilarsi questo pericolo. Accetto la proposta di rinviare la discussione, ma sento il dovere di richiamare l'attenzione sul fatto che se ci si irrigidisce su queste posizioni, non si riuscirà mai a legiferare in materia.

Chiedo soltanto se sia, in un certo senso, ragionevole che, dopo aver licenziato da 15 giorni una revisione del riparto dell'I.G.E. in favore dei comuni e, prima ancora che questo provvedimento sia approvato dal Senato, venga affrontata la stessa questione nel modo previsto dall'articolo 1-*b* da premettere al disegno di legge in esame che tratta di materie che nulla hanno a che vedere con le questioni sollevate. Il Presidente, come strumento regolamentare, potrebbe dichiarare la improponibilità degli emendamenti poiché riguardano materie del tutto diverse da quella in esame, e questo sarebbe il caso di servirsi di tale strumento ma a questo punto ritengo di potermi rivolgere al senso di responsabilità degli onorevoli colleghi. Debbo aggiungere che il provvedimento riguardante gli estimi è atteso dalle categorie interessate perché, nel corso di questa e dell'altra legislatura è stato invocato che gli estimi venissero riveduti ed aggiornati. Si tratta, quindi, di adeguare uno strumento in modo che dia imponibili vicine alla realtà del momento, sul quale poter impiantare tutti gli argomenti che verranno proposti al fine di sistemare tutte le norme tributarie in agricoltura. Ma, allo stato delle posizioni in cui la Commissione da una parte si è irrigidita e dall'altra si è irrigidito il Governo, non si potrà mai, su questo provvedimento, giungere ad una conclusione.

Questo sentivo la necessità di dire, prima di provvedere a rinviare la discussione, rinvio che propongo formalmente.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazione al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Il provvedimento è stato modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 26 luglio 1962.

Poiché ritengo opportuno che sia la Commissione sia il Governo possano studiare meglio gli emendamenti apportati dal Senato, propongo di rinviare la discussione degli stessi alla seduta di mercoledì 28 corrente.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Castellucci: Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane (3825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Castellucci: « Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane ».

L'onorevole Anzilotti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANZILOTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge d'iniziativa del deputato Castellucci riguarda la sistemazione del personale non di ruolo o a cottimo dell'Azienda monopolio banane. Ritengo che gli onorevoli colleghi abbiano preso visione di questa proposta di legge e cercherò quindi di riassumerla brevemente. I punti sostanziali del provvedimento sono:

1°) istituzione di ruoli organici ordinari presso l'Azienda monopolio banane per il personale delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario (il personale della carriera direttiva è già inquadrato in un apposito ruolo organico);

2°) inquadramento del personale non di ruolo dell'azienda, a mezzo di opportune norme transitorie, nei predetti ruoli.

Per il primo punto è da rilevare l'assoluta necessità che l'Azienda monopolio banane sia entro breve tempo, dotata dello strumento indispensabile che gli consenta di riorganizzare i propri servizi in vista della ulteriore dilatazione del commercio bananiero. Un ulteriore indugio in proposito, rischierebbe di provocare una progressiva paralisi dei servizi del monopolio con la conseguenza di compromettere la realizzazione dei larghi utili di esercizio preventivati.

Per il secondo punto, si tratta della sistemazione giuridica di 19 unità di cui 15 aventi la qualifica di avventizi ed il trattamento economico del personale di ruolo (dei 15 avventizi, 12 sono in servizio fino dagli anni 1936-37-38 e tre – invalidi di guerra o civili – sono stati assunti subito dopo la guerra) e quattro unità in servizio continuativo da molti anni come cottimisti.

Le 15 unità, entro e non oltre il 30 giugno 1936, a norma del regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, avrebbero dovuto trovare sistemazione con contratto a termine. Senonché, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 febbraio 1941 l'applicazione di tali disposizioni fu sospesa fino a sei mesi dopo la guerra, e quindi tali unità rimasero nella condizione di avventizi. In seguito a questa sospensione si è poi soprasseduto all'applicazione di tutte le altre disposizioni legislative emanate a favore del personale avventizio dello Stato con l'intendimento di inquadrare il personale in appositi ruoli da costituire.

Ci sono delle considerazioni da fare: se il personale fosse stato a suo tempo inquadrato (come era suo diritto) ai sensi di una delle disposizioni a favore del personale avventizio dello Stato, avrebbe già conseguito sensibili vantaggi di carriera.

Sembra quindi non equo chiedergli che per l'immissione in ruolo debba seguire la normale trafila prevista per il personale di prima nomina. È personale specializzato che quasi tutto svolge da 24 anni mansioni proprie del personale di ruolo, con responsabilità molto accentuate e che già percepisce gli assegni del personale di ruolo.

Si tratta di una situazione di carattere eccezionale e quindi è giustificata una disposizione di carattere eccezionale come la dispensa dal titolo di studio.

Con l'articolo 1 vengono istituiti ruoli organici anche per il personale di gestione, in sostituzione dei ruoli a contratto, i quali, oltre a non offrire alcuna garanzia di stabilità agli impiegati, non risultano in armonia e sono superati dalle vigenti leggi riguardanti i dipendenti statali. Inoltre la presente proposta di legge prevede l'abolizione dei 4 ruoli a contratto a termine e l'istituzione di 3 ruoli per un numero complessivo di 40 posti.

L'inquadramento viene fatto con deroga dal titolo di studio per i motivi già esposti,

e, con l'articolo 4 si provvede a disciplinare il riscatto del servizio non di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo organico.

Per questi motivi quindi il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLUCCI. Come proponente, intendo ringraziare il Relatore, collega Anzilotti della chiara esposizione, e non mi resta perciò che raccomandare alla Commissione la urgenza dell'approvazione del provvedimento, che risponde ad una esigenza di riconosciuta giustizia ed equità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono istituiti presso l'Azienda monopolio banane i ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Sono soppresse le tabelle degli organici del personale a contratto di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui agli allegati II, III, IV e V al regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880.

Per l'accesso alle carriere di cui al primo comma si applicano le norme di carattere generale vigente per gli impiegati civili dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il personale non di ruolo di 2ª, 3ª e 4ª categoria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda monopolio banane, è inquadrato, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella a cui è equiparato economicamente, rispettivamente nei ruoli della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario di cui al precedente articolo 1.

L'anzianità di servizio maturata nella posizione economica corrispondente alla qualifica di inquadramento viene riconosciuta ad ogni effetto.

Per detto inquadramento si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti delle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Azienda monopolio banane, è riservato, prescindendosi dai limiti di età e dal possesso del titolo di studio prescritto, agli elementi che hanno prestato la propria opera presso l'Azienda con retribuzione a parcella o a cottimo da almeno due anni.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il personale dell'Azienda monopolio banane che abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli organici di cui all'articolo 1 può, secondo le disposizioni di legge, riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio non di ruolo prestato presso l'Azienda ed altre Amministrazioni dello Stato, anteriormente all'inquadramento in ruolo organico.

Per il personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, per essere collocato nei ruoli speciali transitori, il contributo di riscatto, per il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1º maggio 1948, è calcolato sulla retribuzione goduta alla stessa data. Per i periodi successivi detto contributo è calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, dopo averne data lettura, la tabella annessa:

TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AZIENDA MONOPOLIO BANANE

CARRIERA DI CONCETTO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ispettore capo dei servizi di gestione	1
402	Primo ispettore dei servizi di gestione	4
325	Ispettore dei servizi di gestione	4
271	Capo contabile	6
229	Contabile	
202	Contabile aggiunto	
		15

CARRIERA ESECUTIVA.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	1
229	Primo archivista	2
202	Archivista	13
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		16

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

180	Commesso capo	1
173	Commesso e agente tecnico capo	2
159	Usciere capo e agente tecnico	6
151	Usciere	
142	Inserviente	
		9

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà, subito, votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4183):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

CASTELLUCCI: « Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane » (3825):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armaroli, Bensi, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, De Martino Francesco, Longoni, Mello Grand, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Valsecchi, Venturini e Zugno.

Sono in congedo:

Bersani e Martinelli.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI